



IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE INDUSTRIALE
Produzione, vendita, montaggio, assistenza e ricambi multimarca

tecnico@costelmec.com
www.costelmec.com

D.U.V.R.I.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (art.26, D.Lgs. 81/2008)

Il Testo Unico in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), impone a carico del Datore di Lavoro della società Committente, in caso di affidamento dei lavori ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, lo specifico obbligo di:

- Verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, attraverso le seguenti modalità:
 1. acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 2. acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
- Fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

I datori di lavoro coinvolti (imprese appaltatrici), ivi compresi i subappaltatori, hanno poi l'obbligo di:

1. Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
2. Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro dell'impresa committente è tenuto a promuovere la cooperazione e il coordinamento ed è tenuto altresì ad elaborare un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; per esplicita previsione normativa non vanno valutati, in tale ambito, i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Dal punto di vista formale il DUVRI dovrà essere allegato al contratto d'appalto o d'opera, di cui diverrà parte integrante, soprattutto per quanto attiene l'obbligo di porre in essere le misure di prevenzione e protezione finalizzate ad incidere sui rischi da interferenze, nonché per quanto attiene la determinazione dei costi per la sicurezza.